



CITTÁ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 3 DEL 10 MARZO 2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sospensione dei mercati giornalieri e settimanali sul territorio di Amantea e disposizioni in materia di luoghi pubblici e privati aperti al pubblico - Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PRESO ATTO che l' Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

CONSIDERATO:

che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto il Governo ad estendere, con DPCM del 9 marzo 2020, all'intero territorio nazionale, le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

RITENUTO di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale territoriale, rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione, svolta sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, quali i mercati giornalieri e settimanali su suolo pubblico, che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

DATO ATTO che, nonostante l'attività di divulgazione operata dalla Polizia Municipale e dal Servizio Comunale di Protezione Civile, non è stata rispettata la distanza precauzionale prescritta in occasione dei mercatini settimanali e dei mercati ortofrutticoli giornalieri;

VISTA la relazione trasmessa dal Comando di Polizia Municipale, prot. 3777 del 09/03/2020, dalla quale emerge la necessità di adottare misure ulteriori, relativamente allo svolgimento dei mercati settimanali e giornalieri, in particolare, di valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente i mercati che si tengono nel territorio comunale;



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO di provvedere in merito agli eventi, per i quali possano crearsi situazioni di assembramento, che non consentono di rispettare la distanza di prossimità necessaria a scopo cautelativo, in ossequio al divieto stabilito nell'ultimo richiamato DPCM per il quale sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO CHE:

nel territorio comunale si svolgono, nelle giornate di domenica, i mercatini settimanali in via Carlo Alberto Dalla Chiesa/via Vulcano/via Ferrara del centro cittadino ed in via delle Ginestre della frazione di Campora San Giovanni, nonché i mercati ortofrutticoli giornalieri in Piazza Mercato Nuovo del capoluogo ed in via Mercato della frazione di Campora San Giovanni;

DATO ATTO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI

l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a far data da domani 11 marzo 2020 e comunque fino al 3 aprile 2020:

-la sospensione delle attività di vendita all'interno dei mercati ortofrutticoli giornalieri di piazza Mercato Nuovo del Capoluogo e di via Mercato della Frazione Campora San Giovanni;

-la sospensione dei mercatini settimanali di via Dalla Chiesa/via Vulcano/via Ferrara del Capoluogo e via delle Ginestre della Frazione di Campora San Giovanni;

AVVERTE

Che deve essere garantito il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, per come previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e, in particolare, delle seguenti misure:

-evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, di cui all'allegato 1 lettera D. sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar, dalle 06:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali, diverse da quelle di cui alla lettera precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi, con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi, deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, di cui all'allegato 1, lettera d, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali ed organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, di cui all'allegato 1, lettera d, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, di cui all'allegato 1, lettera d, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Cosenza, alle Forze di Polizia operanti sul territorio ed al Comando Polizia Municipale, al quale viene demandata l'esecuzione e la vigilanza su quanto disposto.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comuneamantea.gov.it.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza avrà durata fino al 03 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

10 marzo 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Surace - Turco - Nucvo)